

PROTEZIONE CIVILE

anno 2 n. 10



◎ COSA CAMBIA

**In dieci punti
le novità introdotte
dalla legge n. 100**

◎ L'INTERVISTA

**Legge n. 100:
ne parliamo con il
Capo Dipartimento**

◎ LA STORIA

**Dagli angeli del fango
alla protezione civile
di domani**

Speciale Legge n. 100 del 12 luglio 2012

Nell'inserto staccabile il testo integrale della Legge n. 225

TERREMOTI D'ITALIA

il rischio sismico tra conoscenza, memoria ed esperienza.

Documenti, foto, strumenti, filmati
per capire cos'è il terremoto e cosa
si può fare per ridurne gli effetti.

“Terremoti d'Italia” ci invita a conoscere da vicino uno dei rischi naturali che più interessa il nostro Paese in termini di diffusione: il rischio sismico. La mostra punta a stimolare i cittadini a un ruolo attivo nel campo della prevenzione attraverso video didattici, documenti, fotografie, filmati storici, strumenti di misura di epoche diverse, dispositivi antisismici. Due spettacolari tavole vibranti permettono ai visitatori di vivere in sicurezza l'esperienza del terremoto e di osservarne da vicino gli effetti.

**Informati su protezionecivile.gov.it
e scrivici su ufficio.vol@protezionecivile.it**

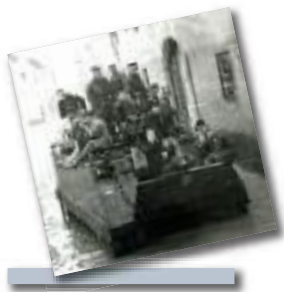


PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

protezionecivile.gov.it

L'editoriale



Questa edizione speciale è interamente dedicata alla legge n. 100 che, a vent'anni dalla istituzione del Servizio Nazionale, integra e modifica la legge n. 225 del 1992.

In apertura, un'intervista in esclusiva al Capo Dipartimento della Protezione Civile Franco Gabrielli, che ci parla di legge n. 100 e non solo. Dall'importanza di un linguaggio chiaro e omogeneo per il Sistema di allerta nazionale, al ruolo del cittadino per una protezione civile sempre più attiva e vicina alle esigenze delle comunità, sono molti i temi affrontati nel corso dell'intervista, che è anche occasione per tirare le somme del percorso compiuto finora e indicare il tratto di strada che il Servizio Nazionale deve ancora percorrere.

Voce narrante d'eccezione, il Direttore dell'Ufficio Relazioni Istituzionali Elvezio Galanti ripercorre insieme a noi le vicende di questa storia tutta italiana. Un racconto della protezione civile per immagini, che guida il lettore attraverso volti, luoghi ed emergenze, sullo sfondo dei grandi cambiamenti sociali, economici e politici vissuti dal Paese negli ultimi cinquant'anni.

Dall'alluvione di Firenze alla protezione civile di domani, a battere il tempo è l'andamento crisi-opportunità, in un percorso storico che evidenzia il passaggio da una filiera unica dell'emergenza alla definizione di un sistema complesso.

In controluce – sullo sfondo della storia del Servizio Nazionale – l'evoluzione normativa, che conduce dai primi provvedimenti in materia del 1981 alla legge istitutiva del 1992, sino alla riscrittura della protezione civile compiuta dalla legge n. 100 del 2012.

Abbiamo semplificato questo provvedimento per voi, individuando i dieci punti chiave della riforma.

Nell'inserto speciale di questo numero, in versione integrale e aggiornata, troviamo anche il testo della legge n. 225 del 1992: il provvedimento che sancisce la nascita del Sistema.



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



Fotografa con il tuo cellulare
il QR Code qui in alto
e accedi direttamente
alla pagina magazine sul sito
protezionecivile.gov.it

PROTEZIONE CIVILE

MAGAZINE UFFICIALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Anno 2 n. 10
settembre-ottobre 2012

*Publicazione bimestrale
iscritta al Registro degli Operatori
della Comunicazione
al n. 20383 del 6.12.2010*

Editore
Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento
della Protezione Civile

Direttore responsabile
Mariacristina Giovannini

Art Director
Maurilio Silvestri

Impaginazione
Silvia Alessandrini

Redazione
Vincenzo Arena
Mariacristina Giovannini
Francesca Patti
Marianna Schiavon
Veronica Tretter

Stampa
Del Gallo Editori

Contributi
Le fotografie della sezione "La
Storia" sono state gentilmente
concesse dagli archivi storici
delle strutture operative

Fotografi
Antonio Arzedi
Romeo Frisina
Federica Imbriani
Matteo Valente
Gino Viani

Contatti
Servizio Comunicazione
e relazioni con il pubblico
00189 - Roma Via Vitorchiano, 2
www.protezionecivile.gov.it
magazine@protezionecivile.it

Per info sui temi trattati nel
magazine scrivi al Contact Center.
Compila il form in home page
www.protezionecivile.gov.it



PROTEZIONE CIVILE



🕒 In questo numero

Editoriale 1

L'intervista 4

“Stringiamci a coorte”

Parafrasando l'inno nazionale, il Capo Dipartimento Franco Gabrielli richiama cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivo e consapevole all'interno del Sistema

Cosa cambia 8

**Dalla legge n. 225/1992
alla legge n.100/2012**

Com'era, com'è: in 10 punti, le principali novità introdotte dal provvedimento

Storie 14

“Fate presto”

Volti, luoghi ed emergenze che hanno fatto la storia della Protezione Civile

Inserto

SPECIALE legge n. 225/1992
Istituzione del Servizio Nazionale
della Protezione Civile

Lettera
pag. 24

“Stringiamoci a coorte”

Parafrasando l'inno nazionale, il Capo Dipartimento Franco Gabrielli richiama cittadini e Istituzioni ad un ruolo più attivo e consapevole all'interno del Sistema



La legge 100 è frutto di un grande lavoro di mediazione. Si tratta del miglior compromesso possibile? Si poteva fare di meglio?

Propendo per la prima opzione. Sicuramente, rispetto a un “mondo ideale” si poteva fare di meglio, e ci auguriamo che la legge n. 100 rappresenti un passaggio verso quel meglio auspicato. Rispetto alla legge n. 10/2011, sicuramente è un buon compromesso, anche in riferimento alla formulazione del decreto legge n. 59 poi convertito con modifiche nella legge n. 100. Potremmo sintetizzare che quest'ultima rap-

presenta una marcia di avvicinamento rispetto a un “possibile” realizzabile.

La legge 100 va ad incidere in particolare sul “fattore tempo”, limitando la durata degli stati di emergenza. È un modo, ci consente il termine, per “dare la sveglia” alle amministrazioni competenti in via ordinaria?

Credo che il “fattore tempo” sia la classica reazione a stati emergenziali ipertrofici, in cui l'emergenza andava a sovrapporsi all'ordinarietà stessa, anche per l'incapacità di questo Paese di affrontare in maniera si-

stematica i tanti problemi che lo assillano. Da questo punto di vista il decreto legge n. 59 prima, e la legge n. 100 poi, rappresentano una reazione comprensibile. Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: ad un eccessivo prolungamento degli stati emergenziali, che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita della legge n. 225 del 1992, si è risposto

“La legge n. 100 rappresenta una marcia di avvicinamento rispetto a un possibile realizzabile”

con un contingentamento dei tempi. Colgo nella domanda l'auspicio che questa, forse eccessiva, limitazione serva per educare le amministrazioni a riappropriarsi delle competenze che appartengono loro.

Un altro passaggio chiave riguarda i piani di emergenza comunali. I 90 giorni previsti dalla legge sono scaduti. A che punto siamo?

Allora, innanzitutto c'è da fare una precisazione: la legge ha introdotto solo una novità, precisando l'organo all'interno del Comune che deve provvedere all'emanazione dei piani: il Consiglio comunale e non la Giunta. In questo senso, se da un lato il Consiglio rappresenta l'intera comunità – e da questo punto di vista la riforma segna una corretta logica di condivisione – dall'altro, rallenta le tempistiche. Questa norma è sicuramente ridondante. Non è certo la legge 100 a dover ribadire la necessità per i Comuni di dotarsi di un piano comunale di protezione civile. Analogamente a quanto detto per il “fattore tempo”, la legge reagisce ad una anomalia. Purtroppo, nel nostro Paese, troppi Comuni non si sono dotati di

questo essenziale strumento di prevenzione di protezione civile. I dati non sono confortanti. Rispetto alla scadenza dell'11 di ottobre 2012 – il termine dei

90 giorni – avevamo dato ulteriori 30 giorni di tempo alle Regioni per la raccolta dei dati dal territorio.

Abbiamo iniziato a pubblicare sul nostro sito web lo stato dell'arte della pianificazione comunale. Non per

esporre al pubblico ludibrio gli inadempienti, ma per rendere consapevole il Paese di quanto ancora lunga è la strada da percorrere, sia sul piano della consapevolezza sia su quello della pianificazione.

Per la prima volta il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico viene inquadrato in una legge. È una conquista importante. Resta ancora molto da fare in termini di comunicazione e semplificazione del linguaggio quando si parla di questi temi. Quali sono i prossimi passi da compiere?

Il problema che voi ponete è “il problema”, che anche in questi giorni ha dato luogo a reazioni “tipicamente italiane” tra gli stigmatizzatori delle allerte e quanti invece invitano alla prudenza. Ben prima della legge n. 100, avevamo aperto un confronto con le Regioni. Il sistema di allertamento nazionale è il frutto della Riforma del Titolo V della Costituzione, del fatto che in materia di protezione civile – materia concorrente – lo Stato detta le linee essenziali, ma la definizione delle disposizioni di dettaglio è di competenza delle singole Regioni. E il sistema

di allertamento, a valle della direttiva del 2004 che stabilisce livelli di criticità uniformi, si traduce nei singoli territori – a seconda delle leggi regionali adottate – in comunicazioni e linguaggi disomogenei. Dobbiamo sottolineare, però, che quando parliamo di allertamento sotto il profilo del fattore meteorologico, ci riferiamo sempre e comunque a previsioni, probabilistiche e non deterministiche. L'incertezza nella previsione caratterizza dunque questo tipo di sistema, così come molti altri. Ovviamente è necessario che il sistema a valle, cioè quello della comunicazione, sia il più omogeneo possibile. Su questo stiamo lavorando, c'è un tavolo aperto con le Regioni, e credo che ci siano non solo le condizioni, ma anche la volontà per arrivare quanto prima a una omogeneizzazione. Non vorrei, però, che la previsione venga caricata degli oneri che, invece, dovrebbero ricadere sulla pianificazione. Tanto più è estremo l'evento, tanto meno è prevedibile. Quando si parla di eventi estremi, a fare la differenza nell'impatto sul territorio sono una seria pianificazione e una puntuale attività di presidio del territorio. Uno degli aspetti importanti sottolineati della direttiva del 2004 sono proprio i presidi territoriali. Gli eventi dati da forzanti meteorologiche – siano esse la pioggia, la neve, il vento – sono fenomeni che per loro natura hanno uno sviluppo dinamico e per i quali è fondamentale avere conoscenza del territorio e aver pianificato gli strumenti di risposta di protezione civile. I territori devono dunque dotarsi di presi-

di, i soli strumenti in grado di garantire un adeguato monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e mettere la collettività in condizione di rispondere efficacemente per prevenire e fronteggiare le situazioni di emergenza.

Parliamo di chi l'ha preceduta? Zamberletti, Barberi, Bertolaso. Un punto di forza e di debolezza di ciascuna delle precedenti gestioni?

...per citare solo le personalità più note. Io credo che ogni struttura debba avere memoria di sé: le autorità politiche e i Capi Dipartimento che si sono succeduti negli anni, e che sono da ricordare, sono molti di più. Ad ogni modo, convengo che queste tre figure riassumono l'essenza della protezione civile del nostro Paese. I loro meriti sono di gran lunga superiori agli errori che ognuno di noi, nel fare, commette. L'onorevole Zamberletti, senza retorica, può essere considerato il padre della protezione civile. A lui si devono la protezione civile come Servizio, come strumento di coordinamento al di sopra delle singole amministrazioni, e la

“La Protezione Civile non solo è figlia del suo tempo, ma anche del Paese in cui opera”

grande intuizione del Volontariato organizzato: i suoi meriti sono talmente grandi che non occorre sottolinearli. Il professor Barberi, al di là del ruolo politico che ha avuto, rappresenta la Scienza che fa il suo ingresso nel mondo della protezione civile. È uno scienziato, un vulcanologo, e quindi la sua stagione è quella in cui gli aspetti scientifici diventano imprescindibili nel nostro mondo: l'interlocuzione con la scienza è infatti uno dei momen-

ti della protezione civile. È uno scienziato, un vulcanologo, e quindi la sua stagione è quella in cui gli aspetti scientifici diventano imprescindibili nel nostro mondo: l'interlocuzione con la scienza è infatti uno dei momen-

ti fondamentali nella vita dell'intero Sistema di protezione civile.

I dieci anni di Bertolaso sono stati quelli della grande operatività, ma anche della protezione civile che, uscendo al di fuori del suo proprio ambito, si afferma agli occhi dell'opinione pubblica, diventando uno strumento che si impone all'attenzione. Ovviamente, in questo percorso ci sono luci e ombre: se non si è conosciuti, riconosciuti – visto che la protezione civile è anche e soprattutto un fatto culturale – è difficile affermare la propria presenza, e mantenere alta l'attenzione sulle buone pratiche che i cittadini devono adottare nella vita di tutti i giorni.

Di converso, questa capacità di risolvere i problemi ha portato a utilizzare lo strumento delle ordinanze di protezione civile in ambiti non propri e credo che lo stesso Bertolaso abbia riconosciuto che questo utilizzo – che è dipeso dal fatto che il Paese nella sua interezza lo richiedeva – ha portato a una serie di criticità. Per fronteggiarle, sono state oggi poste delle restrizioni che, in prospettiva, vorremmo fossero ridimensionate.

In che direzione va la protezione civile di domani?

Possiamo dire che questi 30 anni di vita del Dipartimento della Protezione Civile e 20 di Servizio Nazionale non sono passati invano. Che alcune cose ormai si sono radicate, che alcuni risultati raggiunti rappresentano delle certezze. Sicuramente possiamo guardare al futuro con ottimismo.

“L’obiettivo è formare cittadini sempre più consapevoli dei rischi ed esigenti nei confronti delle istituzioni”

La legge 100 è un buon compromesso, ma su alcune questioni dovrà necessariamente essere rivista per migliorare il servizio che dobbiamo rendere al Paese.

L'altra cosa che mi sento di dire è che la Protezione Civile non solo è figlia del suo tempo, ma anche del Paese in cui opera. Più che alla protezione civile che vorremmo, dobbiamo pensare alla protezione civile che possiamo permetterci di avere. I dati sono freddi, ma inequivoci: quando

sono arrivato nel 2010 eravamo alla fine di un'era, la campagna antincendio boschivo aveva schierato 42 mezzi della flotta statale, nel 2011 e 2012 i velivoli erano 32, il prossimo anno, probabilmente, saranno 14. Questo dà il senso, in maniera plastica, incontestabile, della condizione che il Paese sta vivendo. Non c'è cattiva volontà, ma una condizione per cui cose possibili solo qualche anno fa, ora non lo sono più. In una logica di consapevolezza dobbiamo fare sinergia, essere Sistema, “stringerci a coorte”, per parafrasare il nostro inno nazionale, impegnarci perché ogni comunità si renda conto dell'importanza del suo ruolo, nel comune obiettivo di tutela della vita umana.

Anche il cittadino dovrà fare la sua parte...

Certamente. Il nostro è un territorio fragile, e tanto meno sono le risorse a disposizione per gli interventi di prevenzione strutturale, tanto più si deve fare sul piano della prevenzione non strutturale con l'obiettivo di formare cittadini sempre più consapevoli dei rischi ed esigenti nei confronti delle istituzioni.

Dalla legge n. 225/1992 alla legge n. 100/2012 Com'era, com'è: in 10 punti, le principali novità introdotte dal provvedimento

A trent'anni dalla nascita del Dipartimento della Protezione Civile e a venti anni dalla costituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, la legge n. 100 del 12 luglio 2012 modifica ed integra la legge istitutiva del Servizio, n. 225 del 1992. Il provvedimento riconduce l'operatività della protezione civile al nucleo originario di competenze attribuito dalla legge istitutiva, dirette principalmente a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze. In questo contesto sono da leggere le modifiche apportate alla legge n. 225 del 1992.

► Il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Si riafferma che la promozione e il coordinamento di tutte le attività del Servizio Nazionale sono in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può a tal fine delegare un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio e non "un Ministro" (come previsto dal de-



creto legge n. 90 del 31 maggio 2005, convertito dalla legge n. 152 del 26 luglio 2005, che aveva modificato la legge n. 225 del 1992). Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il suo delegato, si avvalgono del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

► Gli eventi di tipo "c".

Cambia la definizione degli eventi di tipo "c" e sono precisate le tempistiche per l'impiego dei mezzi e poteri straordinari necessari a fronteggiare l'emergenza. Gli eventi di tipo "c" sono dunque quelli che per intensità ed estensione devono essere fronteggiati, con immediatezza di intervento utilizzando mezzi e poteri straordinari da impiegare per periodi di tempo limitati e predefiniti.



▷ **Le attività di protezione civile.**

Accanto alle attività di previsione e prevenzione dei rischi, soccorso e superamento dell'emergenza sono meglio definite – come ulteriori attività necessarie e indifferibili – anche quelle di “contrasto dell'emergenza” e “mitigazione del rischio”. L'idea di previsione prevista dalla n. 225 del 1992 è superata dall'introduzione del concetto di “identificazione degli scenari di rischio probabili”. Si specifica, inoltre, che sono attività di previsione quelle dirette “dove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei livelli di rischio attesi”. Nella generale definizione di prevenzione prevista dalla legge n. 225/1992, che rimane invariata, si esplicitano le attività volte a evitare o a ri-

durre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi. Queste attività, definite “non strutturali”, sono: l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile, l'informazione alla popolazione, l'applicazione della normativa tecnica e le esercitazioni. La finalità del soccorso è assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza e ciò si realizza, nella nuova definizione della legge n. 100/2012, con interventi “integrati e coordinati”.

▷ **Piani e programmi territoriali.**

I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani regionali di protezione civile. La modifica ribalta la precedente impostazione che prevedeva che fossero le attività di protezione civile a doversi armonizzare con i programmi territoriali.

▷ **Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.**

Il Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nelle sue componenti statale e regionale, è inquadrato in modo organico nell'art. 3-bis, che richiama i provvedimenti che negli ultimi anni hanno disciplinato le attività di allertamento per fini di protezione civile, definendone compiti e responsabilità. In particolare, si evidenzia che il Sistema è costituito dagli strumenti, i metodi e le modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le infor-

mazioni e le valutazioni, in tempo reale, che riguardano il preannuncio, l'insorgenza e l'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi definiti dall'art. 2 della legge n. 225 del 1992. Finalità del Sistema è allertare e attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali. Il governo e la gestione del Sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la Rete dei Centri funzionali; dal Servizio meteorologico nazionale distribuito, che deve essere realizzato entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, con i compiti che verranno stabiliti da un decreto del Presidente della Repubblica; dalle Reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza; dai Presidi territoriali; dai Centri di competenza; da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a queste reti.

► **Dichiarazione dello stato di emergenza.**

Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche "nell'imminenza" e non solo "al verificarsi" di calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo che per intensità ed estensione devono essere fronteggiate con immediatezza di intervento con mezzi e poteri straordinari. Lo stato di emergenza è deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio. La richiesta può giungere anche dal Presidente della Regione interessata, di cui comunque va acquisita l'intesa. Viene definita la durata e l'estensione territoriale dello

stato di emergenza. Di regola, la durata non può superare i 90 giorni e può essere prorogata per un massimo di 60 giorni con ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. In relazione all'emergenza, è individuata anche "l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria" che coordina gli interventi conseguenti l'evento allo scadere dello stato di emergenza.

► **Ordinanze.**

Agli interventi si provvede anche con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge, ma nei limiti e secondo i criteri indicati con la dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, se non diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza. L'attuazione delle ordinanze è curata, in ogni caso, dal Capo Dipartimento. Prima le ordinanze venivano emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. L'emanazione richiede l'acquisizione preventiva delle regioni territorialmente interessate. Le ordinanze dispongono relativamente a: servizi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono una minaccia per l'incolumità pubblica e privata; ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita; interventi volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose. Le ordinanze vengono trasmesse per informazione al Presidente del

Consiglio dei Ministri o al Ministro con portafoglio delegato. Le ordinanze emanate entro 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza non richiedono il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono immediatamente efficaci. Una volta emanate vengono trasmesse anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Dopo i 30 giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, le ordinanze sono emanate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze limitatamente ai profili finanziari.

▷ **Competenze del Prefetto.**

La principale modifica prevede che al verificarsi di un evento di tipo “b” o “c” il Prefetto assuma la direzione unitaria dei servizi di emergenza a livello provinciale coordinandosi con il Presidente della Regione, oltre che raccordando le proprie iniziative con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati. Rimane invece inalterata la formulazione del comma 3: il Prefetto, in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza, opera come delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge 225/1992. Tale disposizione, tuttavia, trova effettiva attuazione soltanto nel caso in cui sia espressamente richiamata dalla deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Se ciò non avviene, l'esercizio del potere di ordinanza resta attribuito al Capo Dipartimento della Prote-

zione Civile, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 della stessa legge.

▷ **Attribuzioni del Sindaco.**

La legge n. 100/2012 ribadisce il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile e precisa, al comma 3, che il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

▷ **I piani.**

Entro 90 giorni dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore di questa legge, ciascun Comune approva, con deliberazione consiliare, il piano di emergenza comunale – redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali – e provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico di questo strumento. Copia del piano deve essere trasmessa alla Regione, alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo e alla Provincia territorialmente competenti. Dall'attuazione di queste nuove disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Entro sei mesi dal 14 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge, le Regioni possono approvare il Piano regionale di protezione civile, che individua criteri e modalità d'intervento in caso di emergenza, sulla base delle indicazioni operative del Dipartimento, e un piano di prevenzione dei rischi. Il Piano può prevedere l'istituzione di un fondo regionale per realizzare gli interventi necessari a fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.



Stacca e sfoglia
l'inserto dedicato
alla legge n. 225/1992



PROTEZIONE CIVILE



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

ATTI NORMATIVI

SOMMARIO

LEGGE 12 luglio 2012, n. 100.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della legislazione civile. (1260123)

LEGGE 12 luglio 2012, n. 101.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della legislazione civile. (1260123)

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Il testo che proponiamo è aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte in questi 20 anni da diversi provvedimenti, per ultimo il decreto legge n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012. I provvedimenti che hanno modificato e integrato la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 sono: il decreto legge n. 393/1996 convertito dalla legge n. 496 del 25 settembre 1996, il decreto legge n. 132/1999 convertito dalla legge n. 226 del 13 luglio 1999, il decreto legislativo n. 300/1999, il decreto legge n. 343/2001 convertito dalla legge n. 401/2001, il decreto legge n. 245/2005 convertito dalla legge n. 21 del 27 gennaio 2006, il decreto legge n. 195/2009 convertito dalla legge n. 26 del 26 febbraio 2010, il decreto legge n. 208/2008 convertito dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, il decreto legge n. 225/2010 convertito nella legge n. 10 del 26 febbraio 2011, il decreto legislativo n. 104/2010, il decreto legislativo n. 160/2012 e il decreto legge n. 59/2012 convertito nella legge n. 100/2012.

Art. 1

Servizio Nazionale della Protezione Civile

Articolo abrogato dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1-bis

Servizio Nazionale della Protezione Civile

1. È istituito il Servizio Nazionale della Protezione Civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del

Consiglio, per il conseguimento delle finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, si avvale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Art. 3

Attività e compiti di protezione civile

- 1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi di cui all'articolo 2.
- 2. La previsione consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi.
- 3. La prevenzione consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità

che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi integrati e coordinati diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3-bis, e a quelli deliberati dalle Regioni mediante il piano regionale di protezione civile.

7. Alle attività di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3-bis

Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico

1. Nell'ambito delle attività di protezione civile, il sistema di allerta statale e regionale è costituito dagli strumenti, dai metodi e

dalle modalità stabiliti per sviluppare e per acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative al preannuncio, all'insorgenza e all'evoluzione dei rischi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 al fine di allertare e di attivare il Servizio Nazionale della Protezione Civile ai diversi livelli territoriali.

2. Nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle Regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai Centri di competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i principi per l'individuazione e il funzionamento dei Centri di competenza.

3. Sulla base dei livelli di rischio, anche previsti, di cui al comma 1, ogni regione

provvede a determinare le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli di competenza territoriale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede all'attuazione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND), nel rispetto della normativa vigente in materia per i diversi settori. I compiti del SMND sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica.

5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3-ter

Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio-frequenze

1. Per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio, le regioni, alle quali sono stati trasferiti i servizi in precedenza svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN) del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002, con la rettifica pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002, sono esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contri-

buti per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze per l'esercizio dell'attività radioelettrica a sussidio dell'espletamento dei predetti servizi, individuate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2002.

Lo schema di decreto, corredato di una relazione tecnica volta ad attestarne la neutralità dal punto di vista finanziario, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

2. Il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni è autorizzato ad apportare, sulla base del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, eventuali modificazioni al decreto di cui al comma 1, conseguenti ad aggiornamenti del predetto Piano e all'evoluzione della normativa europea e internazionale in materia.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

Articolo abrogato dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, anche su richiesta del presidente della regione o delle regioni territorialmente interessate e comunque acquisita l'intesa delle medesime Regioni, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi, disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza nonché indicando l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all'evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti.

1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i novanta giorni. Uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di sessanta giorni.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i cri-

terti indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa delle regioni territorialmente interessate, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 1. L'attuazione delle ordinanze è curata in ogni caso dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile. Con le ordinanze, nei limiti delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente, si dispone in ordine all'organizzazione e all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati e dei beni culturali gravemente danneggiati o che costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita, e comunque agli interventi volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

2-bis. Le ordinanze di cui al comma 2 sono trasmesse per informazione al Ministro con portafoglio delegato ai sensi del comma 1 ovvero al Presidente del Consiglio dei Ministri. Le ordinanze emanate entro il trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci e sono altresì trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze perché comunichi gli esiti della loro verifica al Presidente del Consiglio dei Ministri. Successivamente al trentesimo giorno dalla dichiarazione dello stato di emergenza le ordinanze sono emana-

te previo concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitatamente ai profili finanziari.

3. Comma abrogato dal d.l. 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla l. 12 luglio 2012, n. 100.

4. Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al comma 2, si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, di cui agli articoli 6 e 11, coordinandone l'attività e impartendo specifiche disposizioni operative. Le ordinanze emanate ai sensi del comma 2 individuano i soggetti responsabili per l'attuazione degli interventi previsti ai quali affidare ambiti definiti di attività, identificati nel soggetto pubblico ordinariamente competente allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico. Le funzioni del commissario delegato cessano con la scadenza dello stato di emergenza. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

4-bis. Per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi del comma 4, non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i commissari delegati, ove no-

minati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti e ne ricorrano i requisiti, ai commissari delegati e ai soggetti che operano in attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

4-ter. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile emana, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

4-quater. Con l'ordinanza di cui al comma 4-ter può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione,

per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-ter. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla Regione o all'Ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassetgnazione.

4-quinquies. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile riguardanti le attività di previsione, di prevenzione, di mitigazione del rischio e di pianificazione dell'emergenza, nonché sull'utilizzo del Fondo per la protezione civile.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali, ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti l'intervento delegato, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Presidenza del Con-

siglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti, distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con l'indicazione della relativa scadenza. Per l'anno 2008 va riportata anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre 2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalità di cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati dal commissario ad uno o più soggetti attuatori. I rendiconti corredati della documentazione giustificativa, nonché degli eventuali rilievi sollevati dalla Corte dei conti, sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ragionerie territoriali competenti, all'Ufficio del bilancio per il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché, per conoscenza, al Dipartimento della Protezione Civile, alle competenti Commissioni parlamentari e al Ministero dell'Interno. I rendiconti sono altresì pubblicati nel sito internet del Dipartimento della Protezione Civile. Le ragionerie territoriali inoltrano i rendiconti, anche con modalità telematiche e senza la documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei conti.

Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di ga-

rantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali. Il presente comma si applica anche nei casi di cui al comma 4-quater.

5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attività produttive, possono fruire della sospensione o del differimento per un periodo fino a sei mesi dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il diritto è riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualità di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma sca-

duti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo.

5-quater. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, la Regione può elevare la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,

n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

5-quinquies. Agli oneri connessi agli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, relativamente ai quali il Consiglio dei Ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile, come determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora sia utilizzato il fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il fondo è reintegrato in tutto o in parte, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate nell'elenco allegato alla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati l'ammontare complessivo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di stabilità interno, tali da garantire la neutralità in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Anche in combinazione con la predetta riduzione delle voci di spesa, il

fondo di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 2009 è corrispondentemente reintegrato, in tutto o in parte, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento, deliberato dal Consiglio dei Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi al litro, è stabilita, sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane in misura tale da determinare maggiori entrate corrispondenti, tenuto conto dell'eventuale ricorso alla modalità di reintegro di cui al secondo periodo, all'importo prelevato dal fondo di riserva. Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al successivo periodo, nonché dal differimento dei termini per i versamenti tributari e contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e aumenti dell'aliquota di accisa di cui al terzo, quarto e quinto periodo. In presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivanti dagli eventi calamitosi che hanno colpito i soggetti residenti nei Comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui relativi agli immobili distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici o comunque compromes-

sa dagli eventi calamitosi può essere concessa, su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo di tempo circoscritto, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, le risorse di cui al primo periodo sono destinate, per gli interventi di rispettiva competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle amministrazioni interessate. Lo schema del decreto di cui al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.

5-sexies. Il Fondo di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, può intervenire anche nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del presente articolo. A tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilità rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle garan-

zie, nonché le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso.

5-septies. Il pagamento degli oneri dei mutui attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali è effettuato direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, si procede ad una puntuale ricognizione dei predetti mutui ancora in essere e dei relativi piani di ammortamento, nonché all'individuazione delle relative risorse finanziarie autorizzate per il loro pagamento ed iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le relative risorse giacenti in tesoreria, sui conti intestati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono integralmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di provvedere al pagamento del debito residuo e delle relative quote interessi. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'ar-

ticolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6-bis. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1 e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dei commi 2 e 4 è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Art. 6

Componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della Protezione Civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovve-

ro non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della Protezione Civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7

Organi centrali del Servizio Nazionale della Protezione Civile

Articolo abrogato dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 8

Consiglio nazionale della protezione civile

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei Ministri, determina i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità Montane;
- d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha disposto (con l'art. 87, comma 2) che è soppresso il Consiglio nazionale della protezione civile di cui al presente articolo.

Art. 9

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indica-

zioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10

Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

- a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
- b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11

Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile:

- a) il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le Organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio Nazionale della Protezione Civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio Nazionale della Protezione Civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per

l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Art. 12

Competenze delle Regioni

1. Le Regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le Regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le Regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella precedente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13

Competenze delle Province

1. Le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14

Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della Protezione Civile, il presidente della giunta regionale e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno;

b) assume, coordinandosi con il presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello

provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati; sono fatte salve le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della regione Friuli Venezia Giulia; c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi; d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15

Competenze del comune ed attribuzioni del Sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il Sindaco è autorità comunale di prote-

zione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

3-bis. Il comune approva con deliberazione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il piano di emergenza comunale previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalle giunte regionali.

3-ter. Il comune provvede alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla regione, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla provincia territorialmente competenti.

3-quater. Dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'am-

amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo.

Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18

Volontariato

1. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, ca-

tastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle organizzazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle organizzazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266. 3-bis. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, si provvede a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'eserci-

zio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi effettuati a qualsiasi titolo da parte di enti, privati e amministrazioni pubbliche a favore del Dipartimento della Protezione Civile confluiscono all'unità previsionale di base 31.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

5-bis. Le somme che il Dipartimento della Protezione Civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione.

Art. 20

Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro sei mesi dal-

la data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'articolo 5, nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni.

2. Il sistema di cui al comma 1 è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51.

Art. 21

Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

ALLEGATO

Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5 quinquies della Legge 225 del 1992 riferite a:

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della giustizia

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'interno

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero della difesa

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero della salute

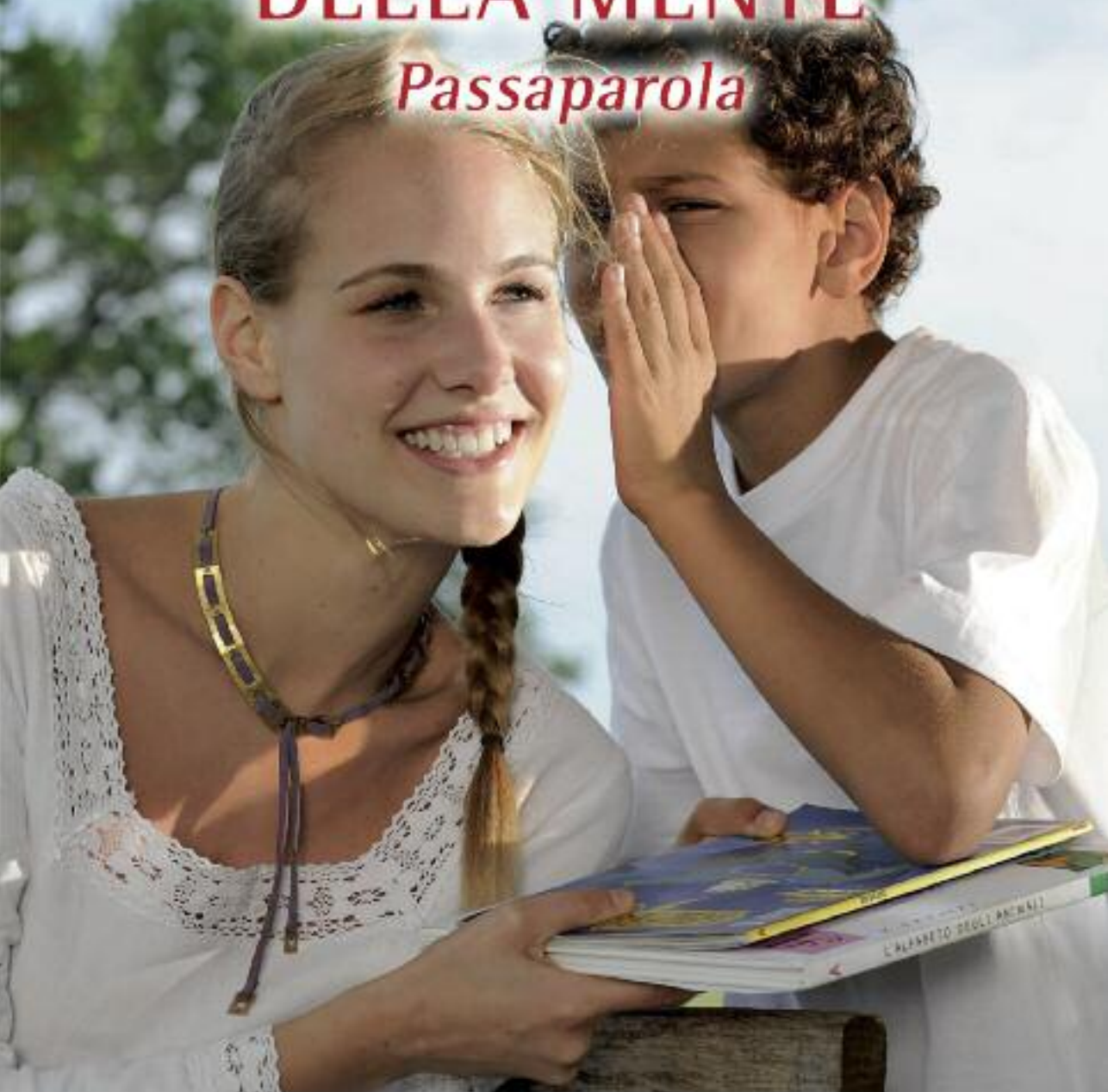
Note



Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma
www.protezionecivile.gov.it

LEGGERE È IL CIBO DELLA MENTE

Passaparola



Leggere è un viaggio nello spazio, nel tempo, nella fantasia.
Dalle righe di inchiostro arrivano emozioni che ci coinvolgono,
ci fanno compagnia, ci fanno conoscere meglio noi stessi.
Leggere è un invito a un'altra avventura, a un'altra scoperta,
un grande privilegio della nostra vita: un modo per informarci,
per crescere, per conoscere il mondo.
Leggere è il cibo della mente... passaparola.



24 marzo 2001
GIORNATA NAZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA







“Fate presto”

Volti, luoghi ed emergenze che hanno fatto la storia della Protezione Civile

Dall'alluvione di Firenze alla protezione civile di domani. Ripercorriamo questo tratto di storia italiana insieme a un testimone d'eccezione, Elvezio Galanti, Direttore dell'Ufficio relazioni istituzionali del Dipartimento della Protezione Civile.

Erano le 7.30 del mattino, ero con mio padre, avevo sedici anni. Quel giorno avrei dovuto partecipare a una gara di judo, e per questo portavo con me una cinepresa Super8. Nonostante avessi un prezioso strumento tra le mani, però, quel giorno non mi fermai a riprendere i drammatici momenti dell'alluvione di Firenze. C'era pudore nel documentare quell'inatteso lago silenzioso davanti a noi, da dove provenivano svariati colpi di fucile, mio padre con il buonsenso popolare tutto toscano, misurato e garbato mi disse sottovoce: "...un si ripiglia nulla, l'è vergogna...". Un monito spontaneo, sommesso: era di fatto il segnale, la corda antica che vibrava collettivamente e ci diceva che era arrivato il momento di agire per la nostra città.



Terremoto in Irpinia
1980: le forze dello Stato
al lavoro

I 4 novembre 1966 il bacino dell'Arno, ingrossato da dieci giorni di intense precipitazioni, scatena una delle più pesanti catastrofi della storia nazionale. I fiorentini, sorpresi in casa o nelle strade inondate dalle acque, si trovano a lottare per difendere la loro stessa vita. Il 6 novembre 1966, quando l'Arno si ritira, abbandona Firenze alla sua disperazione, sepolta sotto 600mila tonnellate di fango.

Inizia tutto da qui. Dalla risposta spontanea della gente comune. Dalla "cittadinanza attiva" che, da ogni parte d'Italia, raggiunge Firenze per offrire volontario aiuto a una città in ginocchio. E che evidenzia l'inadeguatezza della struttura centrale dei soccorsi.

Nei primi giorni, infatti, gli aiuti arrivano quasi esclusivamente dagli "angeli del fango" e dalle truppe di stanza in città. Solo sei giorni

dopo l'alluvione il Governo è in grado di mettere in campo una rete di soccorso organizzata. Per la prima volta in Italia si percepisce l'assoluta mancanza di un Sistema nazionale di protezione civile in grado non solo di intervenire efficacemente nell'emergenza, ma anche di monitorare razionalmente il territorio attraverso una costante attività di previsione e prevenzione.

A causa dell'assenza di una rete di monitoraggio, infatti, l'esondazione dell'Arno non viene preannunciata con anticipo e i cittadini vengono colti di sorpresa.

La prima svolta arriva con la Legge n. 996 dell'8 dicembre 1970 – “Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità” – che delinea un quadro complessivo di interventi di protezione civile e riconosce, per la prima volta, l'attività del volontariato di protezione civile.

Nel 1981 – con il regolamento d'esecuzione della Legge n. 996 del 1970 che individua gli organi di protezione civile ordinari e straordinari – la protezione civile è definita compito primario dello Stato e si inizia a parlare di prevenzione degli eventi calamitosi, attraverso l'individuazione e lo studio delle loro cause. Sono gli organi statali, Prefetto e Commissario di Governo, a svolgere il ruolo più importante nella gestione dell'emergenza.

► “L'architetto” della protezione civile

Giuseppe Zamberletti ricopre il primo incarico di Ministro senza portafoglio per il Coordinamento della Protezione Civile, e una grande intuizione guida il suo lavoro: la protezione civile è una materia complessa e come tale deve essere gestita. Non si può più ragionare in base alle competenze delle sin-

gole amministrazioni. Occorre pensare per temi, lavorare per “funzioni”. Le specializzazioni, le intelligenze, le singole esperienze professionali confluiscono così nei primi tavoli di coordinamento. “L'architetto” Zamberletti getta le fondamenta del moderno Sistema di protezione civile.

Dagli anni Ottanta ad oggi, è l'andamento crisi-opportunità a battere il tempo, a segnare il passaggio da una filiera unica dell'emergenza alla definizione dell'intelaiatura di un sistema complesso.

Nel percorso storico che porta alla nascita del Sistema di protezione civile, anche la tragedia di Vermicino ha segnato una tappa importante per la presa di coscienza dei limiti del sistema dei soccorsi e della necessità di un maggior coordinamento delle forze coinvolte nella gestione di un'emergenza.

Questa e altre emergenze, prima tra tutte il terremoto dell'Irpinia, hanno alimentato quel dibattito civile e culturale che ha avuto il merito di portare al superamento del vecchio assetto operativo della protezione civile, con la istituzione, nel 1982, del Ministro senza portafoglio per il Coordinamento della Protezione Civile e del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio con a capo Elveno Pastorelli.

Giuseppe Zamberletti ricopre il primo incarico di Ministro senza portafoglio per il Coordinamento della Protezione Civile ed è, di fatto, il padre fondatore della moderna protezione civile italiana. Al suo fianco operano figure chiave per la nascita del Sistema, come il Prefetto Sandro Giomi, dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. A Zamberletti si devono l'introduzione del concetto di previsione e prevenzione distinto dalle attività di

soccorso, l'organizzazione del Servizio Nazionale in tutte le sue componenti, la valorizzazione degli enti locali e del volontariato.

Il 24 febbraio 1992, con l'approvazione della legge n. 225 e la costituzione del Servizio Nazionale, l'architettura tratteggiata da Zamberletti viene codificata. Nasce dunque un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione sul territorio nazionale.

La Legge n. 225 inserisce il volontariato tra le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale e assicura ampia partecipazione di cittadini e organizzazioni di volontariato di protezione civile alle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Il Dipartimento della Protezione Civile è confermato nel suo ruolo di coordinamento e indirizzo che esercita anche attraverso fondamentali "spazi di confronto e condivisione delle regole": gli organi collegiali.

► Uno "scienziato" prestato alla politica

Un professore universitario, un "tecnico", che si accosta al mondo della protezione civile con l'approccio di chi ha scelto di dedicare la propria vita alla ricerca. Franco Barberi dà spessore all'architettura delineata da Zamberletti avviando un dialogo fondamentale – via via sempre più imprescindibile – tra Protezione Civile e comunità scientifica. In seguito all'alluvione in Piemonte e alla concomitante crisi del Governo Berlusconi, si insedia il Governo tecnico Dini, che nomina Sottosegretario della Presidenza del



Consiglio alla protezione civile Franco Barberi. Il "professore" si pone come primo obiettivo la valorizzazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi all'interno del Servizio Nazionale, avviando un percorso che porterà alla nascita dei Centri funzionali e di un efficace sistema di monitoraggio e allertamento sul territorio italiano. Ancora una volta, sono le grandi emergenze nazionali a determinare gli scatti normativi in materia di protezione civile, che afflanno progressivamente le grandi linee di azione – previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e ripristino delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite



da un evento calamitoso – individuate dalla legge n. 225 del 1992. Con il terremoto Umbria-Marche del 1997 si comprende appieno la necessità di un rafforzamento del ruolo delle Regioni e nel 1998 – anno della catastrofe di Sarno e Quindici – Barberi introduce una legge per la perimetrazione in Italia di tutte le aree a rischio idrogeologico in Italia. Nello stesso anno, il decreto Bassanini conduce a un ulteriore rafforzamento delle autonomie locali, portato poi a compimento dalla riforma del 2001: per la prima volta la Carta costituzionale si occupa espressamente della protezione civile, inserendola tra le materie a legislazione concor-

rente, di competenza statale e regionale.

Sono questi gli anni decisivi in cui si impara a governare il Sistema su più fronti, non solo emergenza – dunque – ma politiche di previsione e prevenzione.

Al contempo, la “Protezione civile” inizia ad avere un assetto riconoscibile, e a radicarsi profondamente nella percezione collettiva. Il Servizio Nazionale lavora infatti con un metodo sempre più efficace, ma conserva intatto il suo volto umano, lo stesso mostrato da Firenze e dall’Italia tutta nell’alluvione del 1966. Le energie buone di questo Paese convogliano quindi in un Sistema strutturato, nella costante consapevolezza che le popolazioni colpite da un’emergenza hanno bisogno certo di beni materiali, ma anche di speranza.

Un episodio vissuto nei giorni dell’alluvione di Firenze del 1966 continua a vivere con forza nei miei ricordi. Un episodio che, forse inconsciamente, mi ha guidato fin qui dove sono, mi ha insegnato la forza d’animo e la capacità di reagire sempre, anche nelle avversità. Era già dicembre, quasi un mese era trascorso dalla notte della terribile alluvione, ma la città recava ancora i segni di una sofferenza profonda, incalmabile. Incamminandomi verso Santa Maria Nuova da Borgo Pinti, sede della mia palestra, intravidi in Via Folco Portinari, una bottega, una delle tante distrutte. Era stata ripulita da poco dal fango, dalla nafta, e al suo interno non v’erano altro che un omino con il suo grembiule, un panchetto di legno, con sopra un fornellino a gas, e un bricco.

Sull’uscio, invece, un cartello, con su scritto a mano: “Caffè”. La voglia di ricostruire di quell’uomo – che fu in quel terribile 1966 la

voglia di Firenze tutta – resta per me un esempio incancellabile di una forza silenziosa, che riaffiora sempre, ogni volta che il mio lavoro mi porta a intervenire per prestare soccorso alle popolazioni colpite da un disastro. Nell'alluvione del 1996, in Versilia, questa immagine mi è tornata in aiuto: una donna aveva perso la sua attività, era disperata, piangeva. Ho preso una tovaglia. "Ristorante", ci ho scritto. Volevo dirle di andare avanti. Dieci anni più tardi ho incontrato di nuovo quella donna, al lavoro, nel suo ristorante. Era ripartita da dove sembrava impossibile poter ripartire, ce l'aveva fatta. Ed è così ogni volta. È così che deve andare.

Nel 1999, il Dipartimento della Protezione Civile gestisce l'operazione umanitaria "Arcobaleno", voluta in Albania dal Governo per sostenere i Kosovari in fuga dai bombardamenti Nato nella loro terra, dopo le operazioni militari contro la Serbia.

Per la prima volta si organizza un intervento di massa del volontariato all'estero.

È una missione importante su cui, però, si accendono i riflettori per un'inchiesta sulla gestione della raccolta di materiali attraverso il "treno della solidarietà", che avrebbe dovuto sostenere nel lungo periodo lo sforzo umanitario.

L'indagine si allarga e dai fatti legati alla missione – che poi saranno archiviati – si estende alla complessiva gestione del Dipartimento. L'inchiesta assume una grandissima rilevanza mediatica e l'indagine getta ombre pesanti sulla gestione delle attività di protezione civile.

Dopo quasi 13 anni i reati saranno prescritti – al termine di una serie di rinvii – senza che sia stata fatta luce su quanto avvenuto.

► "Il manager del Sistema"

Gli anni zero sono gli anni della protezione civile "amica", l'istituzione che funziona, vicino alla gente, rassicurante e presente. La protezione civile delle magliette blu. La protezione civile di Guido Bertolaso. Uomo di grande istinto e sensibilità, soprattutto nelle relazioni, Guido Bertolaso guida la protezione civile con piglio deciso e interventista, portandola ai massimi livelli di riconoscimento, in Italia e all'estero. La struttura funziona ed è efficiente, gode di grande fiducia da parte della gente, superando, nella "classifica di gradimento", addirittura l'Arma dei Carabinieri, l'emblema dell'istituzione vicina al cittadino.

Il progetto di Franco Barberi di una grande Agenzia di Protezione Civile sotto il controllo del Ministero dell'Interno viene accantonato. Con la legge n. 401 del 2001 le competenze dello Stato in materia di protezione civile vengono ricondotte in capo al Presidente del Consiglio, che si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, "il braccio operativo". Nell'ambito della protezione civile vengono istituiti i "grandi eventi". La legge n. 152 del 2005 rafforza il ruolo del Presidente del Consiglio, che ora può delegare qualsiasi ministro e non più il solo Ministro dell'Interno, ed estende la dichiarazione dello stato di emergenza anche agli interventi all'estero.

Bertolaso esporta in Europa e nel mondo il modello della protezione civile italiana, un sistema complesso ed efficiente, da studiare e imitare. Le donne e i gli uomini della protezione civile sono chiamati a intervenire laddove la natura si è ribellata con una violenza e una forza mai viste; per numero di vittime ed estensione dei danni il Sistema di protezione civile italiano si trova ad affrontare catastrofi im-



Terremoto dell'Aquila 2009
il Servizio Nazionale
impegnato nei soccorsi

mense, sconosciute al nostro Paese. L'Italia porta la propria professionalità al servizio delle attività di soccorso, di assistenza alla popolazione, e della ricostruzione. Ma soprattutto, porta con sé un inestimabile patrimonio di umanità. *“Il non detto, frutto di sguardi carichi di significato quanto o più delle parole. Il gesto di pietà. Il rispetto delle vittime. Perché ogni corpo ha una dignità, così nella vita come nella morte. In ogni disastro”.*

“Nelle emergenze c'è un comune denominatore, come scattasse un antico dialogo. Penso alla Val di Stava, luglio 1985. Al magazzino di mele di Ora, con i corpi martoriati di 264 persone travolte dal fango. A quelle piante verdi fatte arrivare in fretta e furia per accogliere in un luogo più umano i familiari delle vittime, arrivati lì a riconoscere i propri cari da un monile, un dettaglio. Penso al terremoto di Izmit, in Turchia. Al corpo ormai sen-

za vita di quella ragazza su cui cadevano calcinacci, mentre si cercava tra le macerie qualche segno di vita. Penso a quel gesto: sfilare una porta dai cardini per proteggere quel corpo. E poi penso a Puket, alle vittime dello tsunami in Sri Lanka, al lavoro del Sistema nazionale di protezione civile, impegnato a riportare a casa, con uguale dignità, i vivi e i morti. Perché un corpo non è mai un numero, mai, nemmeno quando non c'è più nemmeno l'anima. Il presidio della vita e della morte va sempre mantenuto”.

La capacità di gestire situazioni complesse e di coordinare le diverse amministrazioni e istituzioni che compongono il Servizio Nazionale ha consentito alla protezione civile italiana di intervenire in occasioni delle grandi emergenze internazionali, come lo tsunami del Sud Est Asiatico nel 2004 e il terremoto di Haiti nel 2010.

Nel 2009 il Sistema di protezione civile è chiamato ad affrontare una delle prove più difficili, il terremoto in Abruzzo. Alle 3.32 del 6 aprile una violenta scossa colpisce l'Aquila e molti comuni della Regione, causando 309 vittime. A poche ore dal terremoto, il Servizio Nazionale si attiva: uomini e mezzi da tutta Italia arrivano sui luoghi del sisma per dare soccorso e assistere la popolazione abruzzese. Il sistema di protezione civile italiano diventa, emergenza dopo emergenza, un modello da imitare. Perché è un sistema che funziona. Grazie all'efficiente struttura di risposta all'emergenza costruita negli anni, ai poteri straordinari, alla copertura politica di cui gode, e alle risorse economiche di cui dispone. E soprattutto grazie a colui che lo guida. Nell'immaginario comune la protezione civile è Guido Bertolaso, il Capo Dipartimento della Protezione Civile. Il Capo.

"Si affievoliscono" le altre identità di protezione civile - regionale, provinciale, comunale. "Si mescolano" i vari livelli di responsabilità. Le amministrazioni territoriali finiscono per essere in qualche modo deresponsabilizzate e il pilastro su cui è costruito l'intero Servizio Nazionale, il principio di sussidiarietà, vacilla. O meglio, è come se si affermasse una "sussidiarietà invertita", dall'alto verso il basso e non più dal basso verso l'alto. Ma il sistema funziona, e proprio perché funziona viene usato anche in situazioni ordinarie, andando oltre i propri ambiti di competenza: le emergenze sanitarie, la gestione dei rifiuti, i grandi eventi. "È come se la protezione civile e i suoi poteri straordinari venissero usati come una semplificazione della burocrazia della pubblica amministrazione e dello Stato". Questa sovraesposizione, anche mediatica,

rischia di mettere in crisi l'intero Sistema. Nel 2010 il Capo Dipartimento viene coinvolto in un'inchiesta sul sistema di gestione degli appalti legata ad alcuni grandi eventi. Guido Bertolaso da osannato diventa reietto. L'inchiesta sta tuttora seguendo il suo corso.

► "Il nocchiero alla guida del vascello in tempesta"

Il Dipartimento e la protezione civile si trovano in mezzo ad una tempesta mediatica senza precedenti. A guidare la nave fuori dalla tempesta è Franco Gabrielli "il nocchiero che si mette alla guida di un vascello cannoneggiato, ma non affondato, affidandosi alla stessa ciurma, allo stesso equipaggio. Segno che la struttura è sana. L'unico approdo possibile di questa navigazione burrascosa è la legge 100".

Franco Gabrielli, nominato Prefetto dell'Aquila, lavora a stretto contatto con il Dipartimento fin dalle prime ore del sisma in Abruzzo. Vice Commissario Vicario per l'emergenza terremoto nel 2009 e Vice Capo Dipartimento al fianco di Guido Bertolaso, gli succede nel 2010. Sobrietà e determinazione la cifra distintiva della gestione Gabrielli: la protezione civile viene "sfrondata di tutti i sovrappiù che le sono stati assegnati" e ritorna alla sua missione originaria, lontano dai riflettori. Franco Gabrielli gode di grande rispetto sia tra le istituzioni sia tra la gente comune. Grazie alle sue relazioni con le autonomie locali, le Regioni e il mondo del volontariato difende il Dipartimento e l'intero Sistema dall'attacco che rischia di cancellare trent'anni di storia della protezione civile. Gabrielli riafferma la centralità del Dipartimento, non antagonista alle altre componenti del sistema, ma integra-

to al sistema. Rafforza gli organi collegiali come luogo della condivisione delle regole e quindi come luogo di governo del sistema complesso. Sotto la sua gestione trova finalmente attuazione il Comitato paritetico Stato-Regioni-Enti locali previsto dalla legge n. 401 del 2001 mentre viene riorganizzata la Commissione Grandi Rischi nella sua attività di supporto alle decisioni operative del Capo Dipartimento. Il Servizio Nazionale della Protezione Civile viene riformato, a vent'anni dalla sua nascita. Frutto di una grande mediazione a livello istituzionale e parlamentare la legge n. 100 del 12 luglio 2012 è il miglior compromesso possibile, perché mantiene e rafforza l'impalcatura della legge. 225 del 1992, istitutiva del Servizio Nazionale. Il nocchiero che ha portato la protezione civile fuori dalla tempesta è ancora alla guida della nave. Perché resta ancora molto da fare.

“La sfida del futuro è la città resiliente, una comunità che ha il senso di appartenenza ad un territorio, ad una lingua, l'identità. Solo così si può coltivare la memoria. E solo la memoria ti rende consapevole e ti insegna a convivere con i rischi e a rapportarti con le istituzioni in maniera più consapevole.

La sfida del futuro è colmare l'ultimo miglio: informare i cittadini, perché siano sempre più consapevoli e con una percezione del rischio sempre più alta. Lo Stato deve stringere un patto con il cittadino. Un patto che si chiama ‘rischio accettabile’. Amministratore e cittadino, con la cultura della costituzione, intervengono fianco a fianco, ciascuno per quanto può fare”.

Come durante l'alluvione di Firenze, quando ognuno fece la sua parte, spontaneamente. Guidato dal dovere di partecipazione, dalla capacità di fare e dalla volontà di reagire. Sempre. ☺



Magazine “Protezione Civile”: la truffa del falso abbonamento

Buongiorno,

sono stato contattato telefonicamente da una persona che si è presentata come rappresentante del magazine “Protezione Civile”. Questo vostro incaricato mi ha proposto un abbonamento alla rivista al prezzo di 95 euro l'anno. Vi scrivo perché non posso permettermi questa spesa, ho già rifiutato più volte la consegna tramite corriere e vorrei disdire l'abbonamento. Grazie.

Graziella R.

Gentile Graziella,

l'unica rivista ufficiale del Dipartimento della Protezione Civile è il magazine bimestrale “Protezione Civile”, iscritto al Registro degli Operatori della Comunicazione al n. 20383 del 6.12.2010.

Ad ogni uscita, il magazine è distribuito gratuitamente in 18mila copie a uffici di ministeri, organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco nazionale, biblioteche, Comuni, Province e Regioni. Al di fuori dell'ambito istituzionale, la rivista non viene mai proposta al singolo cittadino, né è prevista alcuna formula di abbonamento a pagamento.

Se singoli cittadini richiedono a questa Amministrazione copia cartacea del magazine – e se disponibile in giacenza un numero di copie sufficienti – il Dipartimento provvede a spedire in forma gratuita la copia richiesta, fino ad esaurimento. La rivista è comunque accessibile a tutti nella sezione “Magazine” del sito protezionecivile.gov.it.

Con queste premesse, è evidente che la situazione lamentata non è riconducibile al Dipartimento della Protezione Civile che non contatta i cittadini né a casa né nel proprio ambito lavorativo per proporre la sottoscrizione di abbonamenti.

Ti ringraziamo, quindi, per la tua segnalazione, e ti invitiamo a fornirci ulteriori dettagli sui soggetti che si propongono impropriamente come rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile e che, a nome di questa Amministrazione, si rivolgono in modo ingannevole al cittadino.

Il magazine “Protezione Civile” è anche su facebook. Se appartieni a un'associazione di volontariato iscritta all'Elenco Nazionale o al Registro Regionale e desideri inviare contenuti multimediali o segnalare un evento scrivi a magazine@protezionecivile.it. La redazione selezionerà i contributi e li pubblicherà nelle apposite sezioni della pagina.

Per inviare contributi, segnalazioni, testimonianze o riflessioni scrivete a magazine@protezionecivile.it



IL CONTACT CENTER DEL DIPARTIMENTO

Un servizio per informarsi sui rischi del nostro Paese e conoscere i comportamenti per prevenirli e mitigarli, per sapere com'è organizzata e quali sono le attività della protezione civile, o per fare segnalazioni al Dipartimento della Protezione Civile. Il numero verde risponde dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 e se necessario viene esteso fino ad h24 tutti i giorni della settimana. Per le domande online e per consultare lo stato di lavorazione delle richieste è disponibile il sito internet del Dipartimento.

**Telefona all'800 840 840
o scrivici su protezionecivile.gov.it**



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

protezionecivile.gov.it